

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VISCA, MARIOTTI, PUTIGNANO, MARNIGA,
VELLA e MAZZOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1988

Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa che attualmente disciplina lo svolgimento dei servizi di autopubbliche relativi ai maggiori aeroporti si fa carico dell'esigenza di non costituire a favore dei comuni nel cui territorio l'aeroporto si localizza una posizione di esclusività nel rilascio delle licenze, che, nel determinare posizioni di privilegio corporativo, può tradursi in un livello inefficiente del servizio.

A tale scopo è prevista la possibilità che le licenze possano essere rilasciate da consorzi volontari di enti locali riflettenti una realtà territoriale più ampia e corrispondente al bacino di utenza aeroportuale.

Senonchè l'istituzione di tali consorzi volontari è stata di fatto bloccata dalle resistenze

frapposte da piccole amministrazioni locali, che non hanno saputo o potuto resistere alle pressioni corporative, col risultato di vanificare lo spirito della legge, di attivare situazioni insostenibili di disservizio, di aprire un contenzioso aspro presso gli organi della giurisdizione amministrativa.

Si pone pertanto l'esigenza di integrare la previsione legislativa, in modo da assicurare servizi di collegamento adeguati ai bacini di utenza regionali.

La soluzione proposta lascia ferma la competenza a rilasciare le licenze attualmente attribuita ai comuni compresi nella circoscrizione aeroportuale ed ai consorzi volontari eventualmente costituiti, ma demanda altresì al presi-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dente della Giunta regionale il compito di individuare, tra i comuni del capoluogo di provincia, gli altri enti abilitati a rilasciare le licenze di autopubbliche.

Sempre al presidente della Giunta regionale viene attribuito il potere di stabilire il limite massimo delle licenze attribuibili da parte di ciascun comune o consorzio, allo scopo di favorire una corrispondenza tra queste e gli

effettivi bacini di utenza, ferme restando, ovviamente, le posizioni soggettive convalidate in capo agli attuali licenziatari.

La necessità di chiudere il contenzioso sociale e giuridico che coinvolge alcuni dei maggiori scali aeroportuali e di garantire livelli di servizio adeguati ci induce a raccomandare un rapido esame del provvedimento proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma aggiuntivo inserito dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, dall'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, è sostituito dai seguenti:

«Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade, dai consorzi di comuni interessati istituiti con decreto del presidente della Regione e dai comuni capoluogo di provincia individuati dal presidente della Regione.

La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, è delegata al presidente della Regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione regionale».